



**CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO**

**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI  
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE  
PMI A FIERE INTERNAZIONALI  
IN ITALIA E ALL'ESTERO 2019**



## Articolo 1 Finalità e risorse

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito Camera di Commercio) stanziava un fondo di € 250.000 per sostenere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese a eventi fieristici di rilevanza internazionale che si svolgano in Italia e all'estero.

## Articolo 2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese** – così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 – che:

- a) abbiano sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo;
- b) non siano sottoposte a: fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
- c) **non abbiano** un'attività classificata in visura camerale in uno dei seguenti codici ATECO 2007 (comprese le relative sotto articolazioni):
  - 49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
  - 49.32 – Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
  - 49.39 – Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
  - 50.30 – Trasporto di passeggeri per vie d'acque interne
  - tutto il capitolo 55 – Alloggio
  - tutto il capitolo 56 – Attività dei servizi
  - 77.11 – Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
  - 77.21 – Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
  - 77.34 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
  - 77.35 – Noleggio di mezzi di trasporto aereo
  - 77.39.10 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestre n.c.a.
  - tutto il capitolo 79 – Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
  - tutto il capitolo 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
  - tutto il capitolo 91 – Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
  - tutto il capitolo 93 – Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
- d) siano **in regola con il pagamento del diritto annuale**<sup>1</sup>;
- e) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 200.000 (€ 100.000 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto terzi)<sup>2</sup>;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori con o senza poteri di rappresentanza, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo decreto (c.d. "Codice delle leggi antimafia")<sup>3</sup>;
- g) al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche gratuita, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione che per i soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma<sup>4</sup>;
- h) non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e **mantenuti sino alla liquidazione del contributo**, pena la decadenza dell'agevolazione.

<sup>1</sup> Qualora l'impresa in fase di istruttoria risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro il termine indicato nell'apposita comunicazione, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso.

<sup>2</sup> Il rispetto di tale limite sarà verificato tramite consultazione del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).

<sup>3</sup> Tale requisito sarà oggetto di verifica tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

<sup>4</sup> La norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



### Articolo 3 Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione diretta **con un proprio stand** alle fiere con qualifica internazionale che si svolgano in Italia e alle fiere all'estero. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, **la denominazione del beneficiario deve risultare iscritta nel catalogo ufficiale della manifestazione.**

Sono ammissibili le fiere con **data inizio manifestazione compresa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019.** Per la qualifica internazionale delle fiere che si svolgono in Italia, si fa esclusivo riferimento a quelle individuate come tali nel "Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale" pubblicato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e [consultabile nel relativo sito.](#)

Al fine di favorire la massima partecipazione al bando, ogni impresa può presentare istanza di contributo **per una sola fiera.**

Sono ammissibili unicamente le seguenti spese:

- a) quota per iscrizione alla manifestazione e per l'inserimento nel catalogo;
- b) noleggio e allestimento dell'area espositiva;
- c) premio di assicurazione dell'area o della merce esposta e in generale ogni onere direttamente riferibile all'area espositiva (ad esempio: pulizia, allacciamenti, consumi elettrici);
- d) spese di trasporto delle merci e di movimentazione delle stesse in fiera.

**Non** sono in ogni caso ammissibili al contributo le spese:

- riferibili alla partecipazione in collettive di imprese che abbiano già usufruito di un abbattimento dei costi;
- che siano già oggetto di contributo concesso dalla Camera di Commercio o da altra Amministrazione;
- non espressamente rientranti nel succitato elenco delle spese ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente riferibili alla partecipazione alla fiera (a solo titolo di esempio: corrispettivi per la partecipazione a eventi B2B, organizzazione di eventi in fiera, vitto e alloggio, stampa di materiale promozionale, ecc);
- fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con l'impresa richiedente<sup>5</sup> e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti all'impresa unica<sup>6</sup> di cui all'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- relative all'acquisto di beni, ai lavori in economia e a materiali di consumo (ad esempio: gadget, cancelleria, ecc.);
- relative a imposte e tasse;
- non intestate all'impresa richiedente e i pagamenti non effettuati dalla stessa (ad es. i versamenti eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa);
- non accompagnate dall'evidenza dell'integrale pagamento della fattura al fornitore tramite pagamento tracciato, come meglio illustrato all'art. 6 del presente bando.

Nel modello di domanda di cui al citato art. 6 il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di non aver ottenuto altre agevolazioni per le spese oggetto del presente bando. La veridicità di tale dichiarazione e la conformità dei documenti di spesa e dei relativi giustificativi presentati possono essere oggetto di controllo a campione della Camera di Commercio presso i fornitori del richiedente o presso le altre Amministrazioni.

<sup>5</sup> Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ecc) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

<sup>6</sup> Si veda la nota a piè di pagina riportata all'art. 5 del presente bando.



#### Articolo 4 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** pari al **50% delle spese ammesse**, da considerare al netto di sconti, di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale (ritenuta, imposta di bollo, imposta di registro, ecc) o accessorio. L'importo minimo delle spese è pari a € 3.000, quello massimo ammonta a € 10.000.

TOTALE SPESE AMMISSIBILI		50% ⇒	CONTRIBUTO	
min	€ 3.000		min	€ 1.500
max	€ 10.000		max	€ 5.000

L'importo è erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto previsto dall'art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

#### Articolo 5 Regime di aiuto

Il contributo è concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

Tale regime consente di ottenere fino a € 200.000 (€ 100.000 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi) di aiuti a tale titolo. Il rispetto del massimale va verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime *de minimis* nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.), dall'oggetto dell'agevolazione ricevuta e dalla Pubblica Amministrazione che ha finanziato o ha concesso l'aiuto.

L'importo complessivo del massimale va riferito all'**impresa unica**<sup>7</sup> ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento citato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

I contributi di cui al presente bando **non sono cumulabili** con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili, ad eccezione delle cosiddette "misure genarli" (ad esempio: crediti di imposta)

Ciò significa che l'impresa non ha ottenuto altra agevolazione per le medesime spese oggetto del presente bando, ovvero che si impegna a rinunciarvi in caso di futura assegnazione.

#### Articolo 6 Presentazione della domanda

L'istanza di contributo può essere presentata **dalle h. 9.00 del 7 gennaio al 7 febbraio 2020**.

La Camera di Commercio si riserva la **facoltà** di chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di presumibile esaurimento delle risorse disponibili o di prorogare i termini di scadenza del bando.

<sup>7</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.



Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite [Telemaco](#) accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”. Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) si considerano non pervenute.

Per l’invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco, secondo le procedure disponibili all’indirizzo [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)<sup>8</sup>.

La sottoscrizione della domanda di contributo e l’invio telematico della pratica possono essere delegate a un intermediario.

Tutti i moduli e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal [sito internet camerale](#).

**A pena di esclusione**, la pratica telematica dev’essere così formata:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- b) i seguenti allegati al modello base:
  - I. MODULO DI DOMANDA (Allegato A);
  - II. DICHIARAZIONE DE MINIMIS impresa singola (All. B)<sup>9</sup> ed eventuali imprese collegate (All. BColl);
  - III. MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (All. C);
  - IV. COPIA IN FORMATO PDF DELLA/E FATTURA/E ELETTRONICA/CHE contenenti la chiara identificazione delle spese oggetto del finanziamento;
  - V. GIUSTIFICATIVI DELL’AVVENUTO PAGAMENTO integrale delle spese da parte del richiedente.  
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo banca o posta; non sono quindi accettabili i pagamenti in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad esempio: permuta con altri beni mobili, scambio di servizi, ecc.) e in generale qualsiasi pagamento effettuato con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.).  
A tal fine, possono essere allegati **esclusivamente** uno o più dei seguenti giustificativi:
    - a. ricevuta di bonifico bancario con indicazione “eseguito” o “pagato” o esplicita indicazione del codice CRO o TRN. La semplice disposizione di bonifico non è sufficiente;
    - b. estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo assegno bancario, ri.ba. o bonifico bancario o postale;
    - c. estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo carta di credito o di carta prepagata.Sul giustificativo dev’essere chiaramente indicato il beneficiario, l’importo e la descrizione della spesa;
  - VI. **solo** se il firmatario della domanda di contributo non è il titolare o legale rappresentante dell’impresa: ATTO DI DELEGA (All. D) e scansione di **documento d’identità in corso di validità** del delegante.

**Tutta** la documentazione dev’essere **integralmente compilata** e sottoscritta con **firma digitale forte** (formato dei file: p7m) dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato **a pena di automatica esclusione** della domanda di contributo.

Ciascuna impresa può presentare **una sola istanza di contributo**. Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà ritenuta valida **esclusivamente l’ultima presentata**, mentre le precedenti non saranno prese in alcuna considerazione e ritenute automaticamente non ammissibili.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Qualora l’impresa sia già in possesso delle credenziali “consultazione + invio pratiche” al Registro Imprese, deve ovviamente utilizzarle e non eseguire un’ulteriore profilazione. Se l’impresa non possieda già tali credenziali, invece, va considerato che per l’abilitazione possono essere necessarie sino a 48 ore dall’invio della richiesta.

<sup>9</sup> Ai fini della compilazione del modello de minimis è possibile anche verificare la propria posizione nel [Registro Nazionale Aiuti](#)

<sup>10</sup> **Qualsiasi** domanda tecnica inerente la pratica telematica o il sistema informatico può essere rivolta al [Centro assistenza pratiche Telemaco](#) di InfoCamere.



## Articolo 7 Istruttoria delle domande

L'istruttoria del bando si svolge con procedura valutativa a sportello, ovvero le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della richiesta.

L'istruttoria camerale è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei requisiti formali e procedurali (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda);
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, ivi compresi il rispetto del regime *de minimis*;
- il rispetto dei requisiti relativi agli interventi agevolabili di cui all'art. 3;
- che l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (**DURC in regola**), secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In caso di accertata irregolarità del DURC, la Camera di Commercio trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli enti previdenziali e assicurativi competenti, così come previsto dalle norme in vigore (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Se necessario in relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata, assegnando all'impresa un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere.

## Articolo 8 Assegnazione ed erogazione del contributo

La graduatoria del concorso è approvata entro 90 giorni dal giorno successivo alla chiusura del bando con provvedimento del Segretario Generale indicante le imprese ammesse e l'entità del contributo, nonché gli interventi non ammessi.

L'impresa riceve comunicazione circa l'esito della propria domanda di contributo<sup>11</sup> **alla casella di posta certificata comunicata al Registro Imprese**, che rappresenta il domicilio dell'impresa ai fini del presente bando; lì sono, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni.

Entro i 30 giorni successivi all'emanazione della graduatoria, il contributo è liquidato sul c/c intestato all'impresa e comunicato in fase di domanda.

## Articolo 9 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari, pena la decadenza del contributo, sono tenuti a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- conservare per **cinque anni** a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- non richiedere altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni dei commi da 125 a 127 dell'art. 1 della L. n. 124/2017, così come modificate dall'art. 3-*quater* della L. n. 12/2019 che prevedono che le imprese tenute al deposito del bilancio al Registro Imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivamente pari o superiore a 10.000 € lordi nell'anno sono tenute a dichiarare nella Nota Integrativa del proprio bilancio l'esistenza di agevolazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti. L'inosservanza di tale obbligo comporta la **restituzione delle somme ricevute**.

## Articolo 10 Decadenze, revoche, rinunce

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo decade qualora:

- a) non siano rispettati gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, anche rispetto alle dichiarazioni *de minimis*.

<sup>11</sup> **NOTA BENE:** le indicazioni riportate nel portale Telemaco quali "esito della domanda: positivo" o simili, si riferiscono alla sola procedura informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione sull'esito della richiesta di contributo, che è comunicato esclusivamente come indicato nel presente articolo.



Si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in particolare le **sanzioni penali** (art. 76) in caso di dichiarazioni mendaci e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75). In caso di decadenza totale o parziale dell'agevolazione eventualmente già erogata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca l'impresa deve restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

#### Articolo 11 Ispezioni e controlli

Entro cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, la Camera di Commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione per detto periodo tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai beni e/o ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

#### Articolo 12 Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è la responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata per il presente bando presso la Camera di Commercio.

La Camera di Commercio, garantisce la trasparenza, il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle [pagine dedicate del sito camerale](#).

#### Articolo 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati.

S'informano i partecipanti al bando che i dati sono raccolti dalla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Finalità e legittimazione al trattamento: i dati sono raccolti e trattati per gestire il bando in oggetto. Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli. I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati dei beneficiari sono comunicati al Sistema CUP del CIPE per l'attribuzione a ciascuna domanda del Codice Unico di Progetto, come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2003. I dati della domanda dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale *de minimis* e del divieto di cumulo. I dati comunicati relativi alla concessione dei contributi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre dieci anni.

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.



Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): presso l'ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: [rpd@bg.camcom.it](mailto:rpd@bg.camcom.it).

#### Articolo 14 Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate a:

- a [promozione@bg.camcom.it](mailto:promozione@bg.camcom.it) relativamente ai contenuti del bando;
- al [Centro Assistenza Telemaco](#) per qualsiasi richiesta informatica relativa alla pratica telematica (registrazione a Telemaco, problemi informatici, compatibilità di software, messaggi di errore, ecc)

Le comunicazioni relative alla pratica e alla domanda di contributo sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato all'art. 7 del presente bando.

#### Articolo 15 Riepilogo delle scadenze

dalle h. 9.00 del 7 gennaio al 7 febbraio 2020	presentazione della domanda di contributo
entro il 7 maggio	pubblicazione della graduatoria
entro l'8 giugno	liquidazione del contributo

#### Allegati

Allegato A	Modulo di domanda
Allegato B	Dichiarazione <i>de minimis</i> impresa singola
Allegato BColl	(eventuale) Dichiarazione <i>de minimis</i> impresa/e collegata/e
Allegato C	Modulo autocertificazione antimafia
Allegato D	(eventuale) Delega alla presentazione della pratica